

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E CARATTERI DELLA SOCIETÀ**

1. È costituita la Società consortile a responsabilità limitata denominata “**Mercato Ortofrutticolo del Roero società consortile a responsabilità limitata**”, da indicare indifferentemente con caratteri maiuscoli o minuscoli e siglabile “MOR scarl”, per effetto della trasformazione dell’**AZIENDA CONSORTILE PER IL POTENZIAMENTO E LA GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO DEL ROERO** in applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Società, che nasce come soggetto a totale capitale pubblico assume la forma di società mista ai sensi di legge e del seguente art. 6.

3 Il presente statuto formalizza e riassume anche le forme di controllo congiuntamente esercitate dagli Enti locali soci nei confronti della società “Mercato Ortofrutticolo del Roero società consortile a responsabilità limitata.”.

### **ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI**

1. La società ha sede legale in Canale.

2. L'organo di amministrazione può istituire, modificare o sopprimere unità locali, agenzie e rappresentanze ovunque lo ritenga opportuno, purché nel territorio dei Comuni soci.

3. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale può anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

4. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla sede legale.

### **ART. 3 - OGGETTO**

La Società consortile ha per oggetto

- la gestione di mercati ortofrutticoli, in particolare del mercato ortofrutticolo del Roero;

- la promozione e adozione di tutte le iniziative atte a migliorare e potenziare impianti e strutture mercatali del Roero e territori limitrofi ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti;

- la promozione dei prodotti agricoli anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali, sia all'ingrosso che al minuto.

La società consortile può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati, partecipare a società, aziende, enti, consorzi ed altre forme associative.

In via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale la società consortile può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie.

In particolare potrà sfruttare tutte le risorse patrimoniali al fine di meglio contribuire a finanziare l'oggetto principale dell'attività di sviluppo del settore agricolo quali l'installazione, sugli immobili di proprietà, di impianti di produzione di energia che

sfruttino fonti rinnovabili e su impulso dei comuni soci, la destinazione di parte di tali immobili per la realizzazione di strutture finalizzate allo sviluppo turistico, il commercio al minuto ed ingrosso di prodotti agricoli ed alimentari, la somministrazione di alimenti e bevande.

La società consortile può svolgere servizi pubblici presso Enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

La Società consortile è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

#### **ART. 4 - DURATA**

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

### **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI**

#### **ART. 5 - SOCI E CAPITALE SOCIALE**

1. Possono essere soci della società consortile tutti i comuni del Roero e dei territori limitrofi, gli imprenditori del settore e le associazioni costituite tra gli stessi che siano interessati alla promozione delle culture ortofrutticole caratterizzate da una riconosciuta tipicità, allo sviluppo delle nuove tecniche produttive e alla ricerca e valorizzazione di produzioni tipiche abbandonate

2. Il capitale sociale è di € 83.573,08.

3. Il capitale è diviso in quote ai sensi di legge. Esse sono nominative ed indivisibili e sono trasferibili a norma di legge e del presente statuto.

4. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci.

5. I diritti dei soci spetteranno in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

6. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, nei modi dagli stessi reputati convenienti per la Società, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali deliberazioni dello stesso.

7. A carico dei soci in ritardo dei versamenti di cui al punto sei, decorre l'interesse in ragione pari all'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile. Il diritto di preferenza per l'acquisto della quota del socio moroso è riconosciuto ai soci in proporzione alla partecipazione sociale.

#### **ART. 6 - LIMITI AL CAPITALE PUBBLICO. CAUSA DI ESCLUSIONE.**

1. La Società è a capitale misto ai sensi del D.Lgs. 267/00.

2. Nel rispetto delle norme di legge di cui al punto 1, la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

#### **ART. 7 - QUOTE E TRASFERIMENTI**

1. Le quote **non sono** trasferibili ai sensi dell'art. 2469 del Codice Civile, se non

- nei confronti degli altri Comuni del Roero e dei territori limitrofi che possono usufruire dei servizi della Società previa autorizzazione rilasciata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei due terzi .
- nei confronti di imprenditori del settore ortofrutticolo ed associazioni costituite tra gli stessi, previa autorizzazione rilasciata dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza qualificata dei due terzi .

## **ART. 8 - FONTI DI FINANZIAMENTO**

Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi

- a) dai ricavi per i servizi resi nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 3,
- b) dai contributi monetari che annualmente dovranno eventualmente essere versati da ciascun socio, ai sensi dell'art. 2615 ter comma 2 del codice civile, e per la copertura del fabbisogno finanziario per gli investimenti,
- c) dall'autofinanziamento,
- d) dalla assunzione di mutui,
- e) da altre forme di indebitamento a medio e lungo termine e
- f) da finanziamenti pubblici (Stato, Regione, ecc.).

## **ART. 9 - QUOTE CONSORTILI**

Ai fini di cui alla lettera b) dell'articolo precedente ed in base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2615 ter del codice civile, l'Organo Amministrativo sottoporrà annualmente all'Assemblea ordinaria dei soci , insieme al bilancio e relativi documenti , un programma di massima delle iniziative della società per l'esercizio successivo , con la previsione del loro costo complessivo, nonché l'indicazione dell'eventuale parte di tale costo che dovrà essere coperto con quote consortili a carico dei soci. Le quote consortili ordinarie dei soci saranno versate a fronte delle spese di funzionamento della società consortile e non potranno eccedere il doppio del valore nominale della quota sottoscritta da ciascun socio.

Le quote consortili approvate ai sensi del primo comma del presente articolo sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

La determinazione definitiva di tali quote consortili potrà anche essere effettuata, nei limiti di cui all'articolo precedente. in sede di approvazione del bilancio consuntivo della società a titolo di apporto soci a copertura delle perdite generate dalla gestione ed in questo caso assumeranno la natura di versamenti a tale titolo.

## **TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'**

### **ART. 10- ORGANI**

1. Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) L'organo Amministrativo

### **ART. 11 - ASSEMBLEA**

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

2. L'Assemblea viene presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti a maggioranza relativa.

## **ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE, FUNZIONAMENTO**

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, che ne formula l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata anche a richiesta di un membro del Consiglio di Amministrazione o di un solo Socio a prescindere dalla percentuale di capitale da esso detenuta.

2. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Piemonte con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

4. Una volta constatata dal Presidente la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

5. Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea una persona designata di volta su proposta del Presidente anche tra persone non socie o rappresentanti dei soci.

6. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea.

7. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

## **ART. 13 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

1. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

4. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

## **ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI, COMPETENZE, QUORUM DELIBERATIVI**

1. Le disposizioni del presente articolo sono preordinate anche a garantire ai soci Enti locali il controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e la determinazione del relativo compenso;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del collegio sindacale e / o del soggetto al quale è eventualmente demandato il controllo contabile, determinandone i relativi compensi;
- c) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- d) l'approvazione del budget annuale e pluriennale, comprensivo del programma degli investimenti;
- e) l'esame e l'approvazione della relazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 18 del presente Statuto;
- f) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo ivi compresi gli aumenti di capitale;
- h) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) il compimento di ogni operazione societaria il cui impegno finanziario ecceda il 30% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato che non sia ricompresa nel budget annuale, ovvero nel programma degli investimenti, approvati dall'Assemblea, salvo i casi di interventi urgenti;
- j) l'acquisizione di partecipazioni o di titoli partecipativi in altri enti o società o associazioni, costituzione di società controllate e partecipate nonché dismissione di partecipazioni o titoli partecipativi in essere;
- k) la nomina e revoca dei rappresentanti della società presso enti, società, istituzioni e simili;

3. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale ed almeno del 60 % del capitale sociale degli Enti locali soci mentre in seconda convocazione l'assemblea è costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 40 % del capitale sociale degli Enti locali soci.

4. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

5. L'Assemblea può richiedere agli altri organi della società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

6. Tutte le deliberazioni assembleari sono comunicate senza ritardo ai soci assenti dall'Assemblea.

## **ART. 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di

amministrazione composto dal Presidente e da due, membri, nominati, con separate e palesi votazioni, dall'Assemblea come segue:

- il Presidente su designazione del Sindaco del Comune di Canale anche ai sensi dell'art. 2449 del codice civile,

- gli altri membri designati di comune accordo dagli altri soci.

2. L'amministratore Unico e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

3. La revoca e la sostituzione sono decise dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge ed al presente Statuto.

4. La revoca o le dimissioni dell'Amministratore Unico ovvero anche di un solo membro del Consiglio di Amministrazione, che in questo caso avrà l'effetto di far decadere l'intero consiglio di amministrazione, comporterà che l'organo amministrativo revocato o dimissionario rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla sostituzione.

4. La revoca o le dimissioni dell'Amministratore Unico ovvero di un membro del Consiglio di Amministrazione, compreso il suo Presidente e la sostituzione dell'Organo Amministrativo dovrà essere posta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovranno convocare entro trenta giorni dal ricevimento della notizia; in caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà un altro dei consiglieri o il Sindaco del Comune di Canale .

5. In ogni caso, agli amministratori revocati non spetta, oltre al compenso agli stessi eventualmente attribuito dall'assemblea ai sensi dell'art. 19 del presente statuto, nessuna indennità a qualsiasi titolo ed in particolare per mancato preavviso ovvero per assenza di giusta causa di revoca.

## **ART. 16 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della società, che è generale, spetta all'Amministratore Unico o individualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, alle condizioni e nei limiti dei poteri loro conferiti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ne fa le veci il Vice Presidente nominato dall'Assemblea dei soci.

## **ART. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Piemonte, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, come pure ogni volta che uno degli Amministratori o due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

2. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

4. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi se nominati.

5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'Amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'Amministratore più anziano di età.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della adunanza.

#### **ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito della gestione della Società ed al riguardo, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

2. L'Organo Amministrativo adotta gli eventuali Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società e della sua attività.

3. L'Organo Amministrativo predispone ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, che l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmettono all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti dall'articolo 14 del presente statuto.

#### **ART. 20 - COMPENSI SPETTANTI ALL'AMMINISTRATORE UNICO E AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. I compensi eventualmente attribuiti all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione non possono comunque eccedere quanto previsto dalla legge in materia di amministratori di società partecipate da enti pubblici.

#### **ART. 21 - SINDACI E CONTROLLO LEGALE E CONTABILE DEI CONTI**

1. L'assemblea, qualora sia obbligatorio per legge ovvero se lo ritenesse opportuno, incaricherà del controllo di legittimità di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile il collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

2. Anche ai sensi dell'art. 2449 del codice civile il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea su indicazione del Sindaco del Comune di Canale, socio pubblico della società mentre tutti gli altri membri compresi i sindaci supplenti da tutti i soci con propria decisione.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

5. L'assemblea, qualora sia obbligatorio per legge, ovvero lo ritenga opportuno, incaricherà del controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile, un revisore contabile o una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

6. Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea ha facoltà di attribuire l'esercizio del controllo contabile al Collegio Sindacale; in tal caso il Collegio deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## **ART. 22 – CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI**

1. I soci hanno sempre diritto di ottenere dagli amministratori, anche al di fuori dell'assemblea, notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre direttamente all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività sociale.

2. È inoltre consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare – sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa – mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società.

3. I diritti e le facoltà di cui ai punti precedenti sono esercitati mediante richiesta formulata oralmente ovvero, se il socio lo ritiene necessario, per iscritto tramite lettera raccomandata A.R. In entrambi i casi, la richiesta viene esaminata e soddisfatta immediatamente e solo ove ciò non sia possibile nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione di documenti, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. L'organo Amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'Assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione degli Enti locali soci gli atti, ulteriori rispetto a quelli elencati dall'articolo 13 del presente Statuto, che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

5. A prescindere dalla misura di partecipazione al capitale sociale, ciascun socio ha diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea, di far valere l'invalidità delle delibere dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2479-ter del Codice Civile e la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'articolo 2476, nonché, anche in considerazione del richiamo effettuato dall'art. 2477, comma 4° del Codice Civile, di attivare i poteri del Collegio sindacale e di denuncia al tribunale previsti in tema di società per azioni rispettivamente dagli articoli 2408 e 2409 del Codice Civile.



## **ART. 23 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO**

1. I comuni soci della società consortile non potranno recedere dalla società prima dell'integrale ammortamento degli impianti, pena la perdita di ogni diritto circa gli eventuali conferimenti effettuati alla società consortile.. Gli altri soci potranno recedere secondo quanto previsto dal codice civile . In tal caso ad essi spetterà una somma non superiore al valore nominale della quota sociale sottoscritta.

## **TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### **ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

### **ART. 25 - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

1. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

## **TITOLO V - NORME FINALI**

### **ART. 26 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'**

In caso di scioglimento della società consortile , il suo patrimonio residuo verrà trasferito prioritariamente ai seguenti comuni soci fondatori dell'azienda consortile trasformata e sino a concorrenza delle somme apportate a titolo di conferimento effettuato in sede di costituzione avvenuta in data 26 maggio 1987 comprensive di rivalutazione monetaria :

- Comune di Canale nella misura del 40% pari a € 161.909,24,
- Comune di Castagnito nella misura del 3,754% pari a € 15.196,23 ,
- Comune di Castellinaldo nella misura del 2,105% pari a € 8.518,96,
- Comune di Corneliano d'Alba nella misura del 4,436% pari a € 17.964,44,
- Comune di Govone nella misura del 4,956% pari a € 20.061,77,
- Comune di Guarene nella misura del 6,053% pari a € 24.499,17,
- Comune di Magliano Alfieri nella misura del 3,712% pari a € 15.023,21,
- Comune di Montà d'Alba nella misura del 10,192% pari a € 41.253,03,
- Comune di Montaldo Roero nella misura del 2,21 % pari a € 8.946,58,
- Comune di Monteu Roero nella misura del 3,835% pari a € 15.521,60,
- Comune di Monticello nella misura del 4,317% pari a € 17.475,87,
- Comune di Piobesi d'Alba nella misura del 1,944% pari a € 7.867,70,
- Comune di Priocca nella misura del 4,529% pari a € 18.331,12,
- Comune di Santo Stefano Roero nella misura del 2,884% pari a € 11.674,51,
- Comune di Vezza d'Alba nella misura del 5,071% pari a € 20.525,03.

Nel caso in cui il patrimonio residuo fosse eccedente i conferimenti effettuati dai soci fondatori di cui sopra comprensivi delle rivalutazione monetaria, tale eccedenza sarà ripartita tra tutti i soci in proporzione alla loro quota di partecipazione alla società alla data dello scioglimento.

**ART. 27 - RINVIO ALLA LEGGE**

Per tutto quanto non sia previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a partecipazione pubblica e di società consortili a responsabilità limitata; nel caso quest'ultime nulla prevedano si farà riferimento alle norme dettate per le società per azioni, ove compatibili.